

## **DELIBERA DI GIUNTA**

**N. 113 DEL 14.12.2018**

### **PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE – ART. 24 DECRETO 175/2016. AGGIORNAMENTO.**

La Giunta camerale,

– premesso che

la Camera di commercio di Taranto, con deliberazione n.11 del 27.3.2015, ha approvato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni camerali previsto dall'art. 1, comma 611 e seguenti della legge n.190/2014 (c.d. legge di stabilità 2015);

il piano è stato regolarmente pubblicato sul sito istituzionale e trasmesso alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti con nota n.30569 del 29.6.2015;

successivamente, in adempimento alle prescrizioni di cui all'art.1, comma 612, della citata legge n.190/2014, la Giunta camerale, con deliberazione n. 9 del 31.3.2016, ha approvato la Relazione sui risultati conseguiti dal Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, anch'essa pubblicata sul sito camerale e trasmessa alla Corte dei Conti;

in attuazione della legge delega n.124 del 7.8.2015, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche (c.d. legge Madia), è stato emanato il D.Lgs. n. 175/2016 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito TUSP), entrato in vigore il 23.9.2016 e successivamente modificato con d. lgs. n.100/2017, con l'obiettivo di evitare forme di abuso dello strumento societario, tutelare la concorrenza e il mercato e ridurre drasticamente i costi degli enti pubblici;

in sede di prima applicazione, l'art. 24 del citato D.lgs. n.175/2016 ha previsto la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, da effettuarsi entro il 30 settembre 2017, in continuità con il piano operativo di razionalizzazione già adottato il 27.3.2015, del quale ha rappresentato un aggiornamento;

in ottemperanza a tale obbligo, l'Ente camerale ha provveduto, con delibera della Giunta camerale n.77 del 28.9.2017, ad effettuare la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti richiesti dalla norma ai fini del loro legittimo mantenimento;

tale ricognizione ha riguardato tutte le partecipazioni possedute dalla Camera di commercio, sia dirette sia indirette, che sono state classificate sulla base della verifica, in capo a ciascuna società partecipata, della sussistenza delle condizioni dettate dal TUSP per il mantenimento della partecipazione medesima, ovvero per la eventuale razionalizzazione, fusione o scioglimento della stessa, in caso di rilievo delle seguenti criticità (art.20, comma 2, d.lgs.175/2016):

- 1) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (finalità istituzionali);
- 2) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 3) società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- 4) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (a decorrere dal triennio 2017-2019, mentre tale soglia è pari a 500 mila euro per i trienni 2015-2017 e 2016-2018);
- 5) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale (si pensi in particolare alle società strumentali) che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- 6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento ovvero necessità di aggregazione.

l'esito della revisione oltre ad essere stato pubblicato sul sito istituzionale camerale, è stato trasmesso, con nota n.47257 del 30.10.2017, alla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti ed alla competente Direzione del Ministero dello Sviluppo Economico, nonché, ai sensi dell'art.17, d.l. 24.6.2014, n.90, gli stessi dati sono stati comunicati al MEF tramite l'applicativo "Partecipazioni" del "Portale Tesoro" del Ministero Economia e Finanze.

– considerato che:

l'art. 20 del T.U.S.P. ha, altresì, introdotto nell'ordinamento una procedura di carattere ordinario che le Amministrazioni pubbliche sono chiamate ad attivare, nella gestione delle società partecipate, con cadenza annuale a partire dal 2018 (entro il 31.12), con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente;

con l'entrata a regime della normativa sulle partecipate pubbliche, quindi, le Amministrazioni sono tenute ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al citato art.20, comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

lo stesso provvedimento dovrà anche contenere lo stato di attuazione delle misure di revisione straordinaria adottate ai sensi dell'art.24 del TUSP;

l'Amministrazione ha pertanto proceduto a verificare, per ciascuna partecipazione posseduta, la permanenza dei predetti presupposti per il suo mantenimento, scrutinati in sede di revisione straordinaria del 2017, le cui risultanze sono riportate nella Relazione e nelle Schede allegate al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

– vista la legge 29.12.1993, n.580 e successive modifiche e integrazioni;

– visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, della predetta legge che prevede che *“per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante*

*il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico”;*

- visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- visto il programma pluriennale della Camera di commercio di Taranto approvato dal Consiglio con deliberazione n.21 del 27.10.2016;
- richiamate le precedenti deliberazioni n.11 del 27.3.2015, n. 9 del 31.3.2016 e n.77 del 28.9.2017 recanti, rispettivamente, il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni della Camera di commercio di Taranto, il relativo aggiornamento e la revisione straordinaria ex art.24 d.lgs. 175/2016;
- esaminate le partecipazioni societarie detenute dalla Camera di commercio di Taranto alla data di approvazione del presente provvedimento, come rappresentate e descritte nella relazione tecnica agli atti e nelle singole schede redatte per ciascuna società e preso atto dello stato di attuazione della revisione straordinaria di cui innanzi;
- verificato che alla data di adozione del presente provvedimento non vi sono state, rispetto alla rilevazione del 2017, variazioni nel numero e nella misura delle partecipazioni dell’Ente camerale, fatta eccezione per la società Agromed S.r.l. SB, già partecipata al 50%, la cui quota è divenuta totalitaria, senza alcun onere ai sensi di statuto, a seguito della fuoriuscita del socio Provincia di Taranto;
- ritenuto di confermare tutte le determinazioni assunte nel citato provvedimento ricognitivo straordinario attesa la permanenza, in capo alle partecipazioni da mantenere, dei requisiti richiesti dal d.lgs. 175/2016, nonché, in riferimento alle partecipazioni da dismettere, dei presupposti per la loro dismissione, salvo rideterminazioni indotte da variazioni degli indirizzi strategici e/o dei compiti istituzionali assegnati all’Ente;
- considerato che le partecipazioni indirette non rivestono un ruolo strategico essendo rappresentate da quote del tutto insignificanti;
- visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni;
- visto lo Statuto della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n.21 del 30.07.1998 e successive modifiche e integrazioni;
- considerato in particolare il combinato disposto dell’art.1, commi 2 e 3, dell’art.4, del richiamato D.Lgs. n.165/2001 e degli artt.23, 26 e 54 del citato Statuto camerale;
- atteso che la disciplina della fattispecie concreta innanzi rappresentata attiene alle funzioni attribuite alla Giunta camerale, cui compete pertanto l'adozione della presente deliberazione;
- preso atto del visto apposto dal Segretario generale f.f. sulla proposta del presente provvedimento;
- dopo apposita discussione nella quale intervengono i componenti Lazzaro e Cesareo, i quali invitano la Giunta a meditare un ripensamento circa le scelte adottate, rispettivamente, su B.M.T.I. S.c.p.a. e Interfidi S.c.a.r.l., ritenute, a parere dei predetti componenti, confacenti ai fini strategici dell’Ente, vista la situazione socio-economica territoriale;

- ritenuto di dover deliberare in proposito;
- presenti e votanti n.7 componenti;
- a voti unanimi palesemente espressi;

### **DELIBERA**

- di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della presente deliberazione;
- di approvare la “Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Camera di commercio di Taranto ai sensi dell’art.20, comma 4, D. Lgs. 19 agosto 2016, n.175”, allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di confermare le decisioni assunte nel Piano di razionalizzazione straordinaria, approvato con la precedente delibera n.77 del 28.9.2017;
- di prendere atto dell’avvenuta liquidazione della partecipazione nelle società Interfidi S.c.a.r.l. e C.A.T. Sistema Impresa S.r.l., intervenuta a seguito di recesso;
- di inviare la presente deliberazione e la Relazione allegata alla competente sezione regionale della Corte dei Conti ed al Ministero dello Sviluppo Economico;
- di pubblicare la “Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Camera di commercio di Taranto ai sensi dell’art.20, comma 4, D. Lgs. 19 agosto 2016, n.175”, allegata alla presente deliberazione, sul sito Camerale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE